STATUTO

GIUSEPPE OLIVOTTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MIRA VE VIA NAZIONALE 57
Numero REA: VE - 167139
Codice fiscale: 01514790276
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-09-2016 - Statuto completo 2

ALLEGATO "B" AL N. 94 DI RACC.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE DURATA

Art. 1 (Costituzione - denominazione - sede)

E' costituita ai sensi della Legge n. 381/1991 una Società cooperativa sociale denominata "GIUSEPPE OLIVOTTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Essa aderisce alla Confederazione Cooperative italiane.

Le Cooperativa ha sede nel Comune di Mira (VE) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

La Società Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, filiali, succursali e uffici staccati.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio dei soci nei confronti della Cooperativa ha effetto dopo la ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa stessa.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per il socio che non ha concorso alla deliberazione di proroga da esercitarsi ai sensi dell'art. 2532 C.C..

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha fini di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzata alla promozione umana e all'integrazione sociale di persone in condizione di disagio sociale a causa di esperienze emarginanti, droga, carcere o altri motivi, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) Legge n. 381/1991.

La Cooperativa si adegua alla legislazione regionale in materia di servizi alla persona in virtù anche della Legge Regionale n° 23/2006 e, quindi, potrà collaborare all'attuazione dei servizi sociali e socio-sanitari a livello regionale o locale stipulando convenzioni con Comuni e altri Enti Pubblici.

La Cooperativa riconosce al suo interno la presenza dei Frati membri della "Provincia Veneta dei Frati Minori Cappuccini", nel ruolo di promotori, ispiratori e guida delle proprie esistenza, esperienza e scelte operative e come garanzia di stabilità e di continuità della propria identità.

La Cooperativa ha lo scopo di ricercare e garantire per i propri soci opportunità e continuità di lavoro alle migliori condizioni economiche e sociali promuovendone la formazione e la crescita professionale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro nelle diverse tipologie previste dalla legge; le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi di legge.
La Cooperativa è retta dal principio di mutualità prevalente nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1) divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società Cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperazione.
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
La Cooperativa potrà proporre, aderire e gestire progetti di cooperazione nazionale ed internazionale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

In considerazione dello scopo mutualistico di cui all'art. 3 e dei requisiti e degli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto sociale le seguenti attività:
a) gestione di servizi sociali e socio-sanitari rivolti a soggetti affetti da dipendenze patologiche e/o da patologie psichiatriche;
b) gestione di servizi sociali e socio-sanitari rivolti a minori;
c) gestione di servizi per l'accoglienza ai migranti;
d) organizzazione, gestione, svolgimento, in maniera stabile o temporanea, in conto proprio o per conto terzi, di attività di formazione, orientamento e consulenza (salvi i limiti connessi alle attività riservate a professionisti iscritti in Albi Professionali), di corsi di qualificazione e aggiornamento professionali, di iniziative ricreative e culturali;
e) organizzazione, gestione, svolgimento di progetti di prevenzione primaria e secondaria al disagio sociale presso scuole, parrocchie, Comuni e altri Enti pubblici e privati ed attività rivolte a persona in disagio sociale;
f) attività di promozione delle pari opportunità tra uomo e donna;

g) servizi al lavoro;
h) servizi di mediazione culturale;
i) agenzia di ricerca e selezione del personale;
j) agenzia di supporto alla ricollocazione professionale;
k) formazione per il personale direttivo e docente della scuola,
nei seguenti ambiti trasversali:
- Metodologie e attività laboratoriali;
- Didattica per competenze e competenze trasversali,
nei seguenti ambiti specifici:
- Orientamento e Dispersione scolastica;
- Bisogni individuali e sociali dello studente;
- Alternanza scuola-lavoro;
- Inclusione scolastica e sociale;
- Dialogo interculturale e interreligioso;
- Gestione della classe e problematiche relazionali;
- Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
- Cittadinanza attiva e legalità.
l) creazione di laboratori permanenti di ogni tipo e genere per la produzione e la vendita di manufatti in ceramica, ferro, legno, vetro, plastica, pelle, maglieria, ecc.;
m) coltivazione di terreni ed attività agricole in genere;
n) agriturismo;
o) gestione di case per ferie, ostelli e alberghi;
p) coltivazione e vendita di prodotti floreali e ortofrutticoli;
q) attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto, officina meccanica;
r) recupero e riciclaggio di materie plastiche, carta, ferro, vetro, mobili ed ogni altro materiale di scarto deperito o inutilizzato;
s) gestione di mense e punti di ristoro fissi o ambulanti;
t) attività di trasporti e traslochi per conto terzi di ogni tipo e genere di merce;
u) commercio al minuto su aree pubbliche e private dei prodotti rientranti nei settori alimentare e non alimentare;
v) assunzione di rappresentanze e depositi di ogni tipo e genere di merci;
La Cooperativa potrà assumere appalti dallo Stato e da Enti Pubblici, da altri Enti, Società e privati per l'esecuzione dei lavori e la fornitura dei servizi.
La Cooperativa, in via non prevalente e strumentale per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra indicate e compiere tutti gli atti ed operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ritenuti necessari ed utili ed assumere partecipazioni in altre imprese e società aventi oggetto analogo o affine al proprio.
La Cooperativa potrà ricevere prestiti dai soci, finalizzati

al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla normativa vigente. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico.
La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori - Soci volontari - Soci persone giuridiche)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono acquisire la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età:
- aventi capacità lavorativa o professionale nei settori di attivati costituenti l'oggetto sociale della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non possono essere soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche od affini a quelle della Cooperativa ed in genere coloro i quali abbiano interessi conflittuali e/o concorrenti con quelli della Cooperativa stessa o partecipino ad imprese che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolte, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.
I soci lavoratori, qualora ricorra un particolare interesse della Cooperativa, potranno rinunciare alla corresponsione di parte delle loro spettanze.
Qualora siano necessari processi di ristrutturazione che comporti riduzione del personale in attività al fine di preservare o di riacquistare capacità competitiva sul mercato, con delibera del Consiglio di Amministrazione à consentita la sospensione dei soci lavoratori dall'attività di lavoro e dal trattamento economico pur non venendo meno la qualifica di socio. Detta sospensione è consentita anche su richiesta del socio.
La Cooperativa potrà istituire un fondo pensionistico integrativo a favore dei soci lavoratori.
Possono essere ammessi alla Cooperativa in qualità di soci volontari, nei limiti previsti dalla Legge n. 381/1991, le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, considerate dal Consiglio di Amministrazione per professionalità e sensibilità idonee a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Possono essere ammessi come soci anche persone giuridiche pub-

bliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cui all'art. 4 del presente Statuto.
La Cooperativa potrà comunque avvalersi dell'opera di educatori e di ogni altra persona che abbia il desiderio di contribuire, a titolo di volontariato, al proprio scopo.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
a) l'indicazione di nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto e i motivi della richiesta;
c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
d) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore al minimo né superiore al massimo fissati dalla legge;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Se trattasi di persona giuridica la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, nel libro soci.
L'Organo amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.
L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- della quota di capitale sottoscritta;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio dei soci ha effetto nei confronti della Cooperativa dopo la ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata allo Cooperativa stessa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Società; l'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni della ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui infra.

Il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per i rapporti mutualistici tra socio e Società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesi per l'ammissione;

b) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia al versamento della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni derivanti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adempiere.

In ogni caso si considera gravemente inadempiente il socio che

non partecipi alle assemblee e alla vita sociale per un periodo continuativo di due anni;
d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui infra, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 11 (Delibere in materia di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 22, comma 4, lett. c).
La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies comma 3 Codice Civile.
Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota di capitale effettivamente versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.
Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, esso entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenta di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 comma 2 Codice Civile.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi o legatari del socio deceduto ove il rimborso stesso non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non è stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d), salvi l'obbligo di risarcimento dei danni e l'obbligo di pagamento dell'eventuale penale ove prevista nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.
Nelle stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)
Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori persone fisiche di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.
Art. 16 (Conferimenti ed azioni dei soci sovventori)
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.
Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)
Salvo che sia diversamente disposto nella delibera di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. All'uopo il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il nominativo del proposto acquirente e l'Organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento dell'acquirente indicato dal socio, l'Organo Amministrativo deve indicare altra persona gradita o, in difetto, il socio potrà vendere liberamente al suo proposto acquirente.
Art. 18 (Deliberazione di emissione)
La deliberazione di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve stabilire:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione motivata del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni destinate ai soci sovventori;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che

il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
A ciascun socio sovventore, ivi compresi coloro che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea al momento dell'emissione.
In ogni caso i soci sovventori, unitamente agli altri possessori di strumenti finanziari, non spetta più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sui fondi costituiti mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra l'ammontare di detti fondi ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Il diritto di recesso spetta si soci sovventori, oltre che nei casi di legge, qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla deliberazione di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
2) dai conferimenti effettuati dei soci sovventori, confluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
b) dalla riserva legale;
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altro riserva costituita con deliberazione dei soci e/o prevista per legge.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria

quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la Società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui infra.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio.
La deliberazione che approva il bilancio stabilisce sulla destinazione degli utili destinandoli:
a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella di Legge;
b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
d) ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, la deliberazione dei suoi può:
- destinare gli utili alla costituzione di riserve indivisibili o alla costituzione di riserve divisibili tra i soci non cooperatori;
- stabilire la distribuzione degli utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

La Cooperativa può utilizzare la riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima, prevista dalla legge per le cooperative mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio, qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno.
La deliberazione che approva il bilancio stabilisce sulla destinazione del ristorno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dall'apposito regolamento. Il ristorno potrà essere attribuito ai soci cooperatori in una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
- aumento proporzionale delle rispettive quote sociali;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno tra soci cooperatori dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed i singoli soci in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Assemblea)
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo, anche fuori della sede legale purché in Italia, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.
Detto avviso dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e dovrà essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento o consegnato a mano ai soci entro lo stesso termine.
Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea possono essere fissati il luogo, il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.
In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti e rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto e sia presente la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale, se nominato; tuttavia in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea tutte le volte che lo reputi opportuno o necessario.
Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo della totalità dei voti.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio.

Art. 25 (Intervento, diritto di voto e rappresentanza in Assemblea)

Possono intervenire all'Assemblea soci iscritti nel Libro dei soci; essi, tuttavia, hanno diritto di voto solo se risultano iscritti in detto Libro da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta e versata.

I soci che non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto ed appartenente alla medesima categoria di socio, salve le limitazioni di legge. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Alle Assemblee partecipano, inoltre, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 26 (Presidenza e verbale dell'Assemblea dei soci)

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano di età o dalla persona designata dall'Assemblea medesima.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, salva l'assistenza di un notaio nei casi di legge.

L'Assemblea, inoltre, in caso di votazioni per le nomine alle cariche sociali, designa due o più scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 27 (Costituzione delle Assemblee e quorum deliberativi)

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza di almeno la maggioranza dei suoi aventi diritto voto; l'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, quando si tratti si deliberare sullo scioglimento anticipato della Società o sulla modifica dell'oggetto sociale, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima e in seconda convocazione con l'intervento in proprio per rappresentanza di almeno i tre quinti dei soci aventi di-

ritto al voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 28 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea, ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina il Consiglio di Amministrazione;

3) nomina il Collegio Sindacale qualora obbligatorio o ritenuto opportuno;

4) nomina il revisore contabile o la società di revisione qualora il controllo contabile non sia demandato al Collegio Sindacale;

5) delibera in merito alle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;

6) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sulle autorizzazioni richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori.

Art. 29 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera:

1) sulle modifiche dello Statuto sociale;

2) sullo scioglimento anticipate della Società Cooperativa e sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

3) sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano o per appello nominale, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 31 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili nel limite massimo di cinque mandati consecutivi.

Salve le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 Cod. Civ., gli amministratori non possono essere dipendenti e sindaci della Società Cooperativa.

Ai sensi dell'art. 2542 comma 3 Cod. Civ. gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre Cooperative a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 32 (Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Ammini-

strazione)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e comunque tutte le volte lo ritenga opportuno e vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
La convocazione è fatta con avviso scritto agli amministratori ed ai sindaci, a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica, spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, spedito almeno un giorno prima.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica; esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In seno al Consiglio di Amministrazione il voto non può essere dato per delega.
Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, deve essere redatto verbale firmato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, e dal segretario verbalizzante.
Art. 33 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Cooperativa, tranne quelli riservati, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei soci.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:
a) delibera sull'ammissione, sul recesso e sulla esclusione dei soci;
b) convoca l'Assemblea e dà esecuzione alle sue delibere;
c) redige il bilancio di esercizio ai sensi di legge;
d) redige i Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e) delibera in ordine alla stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, ivi compreso l'acquisto di immobili;
f) delibera in ordine all'assunzione, fissandone le retribuzioni e le mansioni, e al licenziamento del personale della Società;
g) dà l'adesione della Società ad organismi federali e consortili;
h) nomina il Direttore scegliendolo fra una rosa di nomi proposta dei Frati membri della "Provincia Veneta dei Frati Minori Cappuccini". Al Direttore compete una mansione di coordinamento per garantire gli scopi sociali della Cooperativa. Il Direttore, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, può avvalersi della competenza di persona socia o non socia per l'organizzazione e lo sviluppo delle attività tecnico-amministrative ed imprenditoriali;

i) il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Direttore, scelto fra i soci o non soci in base alle competenze possedute.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire a singoli consiglieri, a dipendenti o a terzi procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti ivi comprese le operazioni relative ai conti correnti bancari o postali della Cooperativa.

Art. 34 (Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione - Rappresentanza legale)

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, se non vi abbia provveduto l'Assemblea, sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, con l'uso della firma sociale.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta inoltre:
a) presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie;
b) convocare il Consiglio di Amministrazione, presiederlo e dare esecuzione alle Sue delibere.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito, in tutti i suoi poteri e funzioni, ivi compreso il potere di rappresentanza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
La rappresentanza della Società Cooperativa spetta nei limiti delle deleghe conferite anche agli amministratori delegati e al Presidente del Comitato Esecutivo.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 comma 1 Cadice Civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'assemblea deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Gli amministratori e i membri del comitato esecutivo possono prestare la loro attività gratuitamente, manifestando la loro decisione o in assemblea o in Consiglio di Amministrazione.
Spetta, comunque, all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Ammi-

nistratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto.

Art. 37 (Collegio Sindacale - Revisore contabile - Società di revisione)

L'Assemblea, qualora sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale o la ritenga opportuna, eleggerà tre sindaci effettivi e due supplenti aventi i requisiti di legge e fissando l'ammontare del loro emolumento; l'Assemblea provvederà pure alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, con i poteri di cui all'art. 2403 bis Cod. Civ. vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il controllo, contabile, con i poteri di cui all'art. 2409 ter ultimo comma Cod. Civ., spetta al Collegio Sindacale salvo che per diversa volontà dell'Assemblea ordinaria o nei casi obbligatori di legge esso sia demandato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 2409 bis comma 1 Cod. Civ..

TITOLO VII
CLAUOLA COMPROMISSORIA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

Art. 38 (Clausola compromissoria)

Le controversie insorgenti fra i soci o tra i soci e la società ed aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori o nei loro confronti, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richieda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono deferite al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Art. 39 (Scioglimento e liquidazione)

Addivenendosi allo scioglimento della Società Cooperativa, l'Assemblea straordinaria nominerà ai sensi di legge uno o più liquidatori, precisandone le funzioni e i poteri, determinerà le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori, fisserà i criteri e le modalità della liquidazione.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dei soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22 comma 4 lett. c);
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione di cui all'art. 11 Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, che delibererà con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione di una quota degli utili annuali e di devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 43 (Rinvio)

Si applicano alla Società cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, le disposizioni del Titolo VI Libro V Codice Civile e le leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

F.to Paolo Lenarda

F.to dott. FILIPPO QUERCI DELLA ROVERE Notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Mestre, li 22 settembre 2016
Firmato digitalmente: Filippo Querci della Rovere Notaio

Esente da imposta di bollo ex Tabella All. B D.P.R. 26.10.72 n. 642